

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3403 del 06/07/2021
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Autorizzazione all'esercizio dell'operazione di recupero - messa in riserva (operazione R13 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione) in vasca ubicata in Via Valletta n.23 a Castelfranco Emilia - ditta Far-Pro-Modena s.p.a. - Pratica ARPAE n. 15095/2021 - Modifica non sostanziale DET-AMB-2021-406 del 29/01/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3216 del 18/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno sei LUGLIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Autorizzazione all’esercizio dell’operazione di recupero – messa in riserva (operazione R13 dell’allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione) in vasca ubicata in Via Valletta n.23 a Castelfranco Emilia – ditta Far-Pro-Modena s.p.a. - Pratica ARPAE n. 15095/2021 - Modifica non sostanziale DET-AMB-2021-406 del 29/01/2021

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- A. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- B. in particolare l’articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- C. la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- D. la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l’importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- E. la Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2005, n. 1801, punto 5 che, relativamente ai fanghi di depurazione da destinare in agricoltura, ha rivisto l’ammontare della garanzia finanziaria;
- F. il decreto legislativo 27/01/1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- G. la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 30/12/2004, n. 2773 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- H. la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 14/02/2005, n. 285 “Rettifica alla delibera della G.R. n. 2773 del 30/12/2004 primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- I. la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 7 Novembre 2005 n. 1801 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

PREMESSO CHE:

- J. con la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-406 del 29/01/2021 è stata rinnovata l'autorizzazione, sino al 31/01/2031, alla ditta Far-Pro-Modena S.p.A., con sede legale in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole, 72, all’esercizio dell’operazione di recupero – messa in riserva (operazione R13 dell’allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di depurazione), nella vasca di stoccaggio ubicata in via Valletta n.23 a Castelfranco Emilia;
- K. l’attività oggetto della suddetta autorizzazione consiste nella messa in riserva di fanghi liquidi prodotti nell’impianto di depurazione biologica dello stabilimento Far-Pro-Modena S.p.A., ubicato in Comune di Spilamberto, Via Ghiarole, 72, identificati con il codice europeo 020204, al fine del loro

successivo utilizzo in agricoltura ai sensi del D.lgs. 99/92; tali fanghi sono stoccati in vasca interrata e chiusa, realizzata in struttura monolitica in cemento armato della capienza netta pari a 314 mc; il quantitativo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti autorizzato è di 290 tonnellate;

- L. i fanghi di depurazione stoccati sono destinati all'utilizzo in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92, da parte della stessa ditta Far-Pro-Modena S.p.a. autorizzata con provvedimento di AIA Determinazione n° 391 del 29/10/2012 (Allegato II) e ss.mm.ii. (DET-AMB-2017-6218 del 22/11/2017);
- M. la quantità massima destinata allo spandimento agronomico in base all'Autorizzazione AIA nr. 391 del 29/10/2012 di Far-Pro-Modena S.p.a è fissata in 6.642 Ton/Anno; tale quantità massima deriva dalla capacità massima di stoccaggio dei fanghi disponibile da parte di Far-Pro-Modena S.p.a, e si ottiene moltiplicando per 3 volte i volumi utili dei 4 stoccaggi, autorizzati ai sensi dell'art.208 del Dlgs 152/06, a disposizione della ditta (Castelfranco Emilia - Via Larga, 66 - 1262 mc, Castelfranco Emilia - Via Valletta, 23 - 290 mc, Castelfranco Emilia - Via Rastellino, 13 - 290 mc, Modena - Portile - 60 mc) più la vasca che funge da Deposito Temporaneo all'interno del sito di produzione di Spilamberto, Via Ghiarole, 72 (342 mc);
- N. la Ditta Far-Pro-Modena S.p.a. ha presentato istanza di modifica, pervenuta ad ARPAE in data 10/05/2021, assunta agli atti con prot. n. 73138/2021, tesa ad ottenere l'aumento del quantitativo annuo autorizzato, da 870 t/a a 1.600 t/a, nell'impianto in oggetto, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale degli stoccaggi, funzionale all'attività di spandimento agronomico;
- O. tale esigenza di maggiore flessibilità gestionale è motivata dal fatto che nello svolgimento delle attività può capitare che la ditta non utilizzi la capacità totale di stoccaggio istantaneo del singolo impianto autorizzato e vengano chiusi dei lotti di fanghi, fatte le analisi e la relativa notifica, per quantità inferiori ma lo stoccaggio venga riempito e svuotato più volte, a seconda delle esigenze agronomiche;
- P. inoltre generalmente la ditta non utilizza il Deposito temporaneo all'interno del sito di produzione di Spilamberto, Via Ghiarole, 72 per formare dei Lotti omogenei, se non per casi di estrema necessità, concentrando l'uso come stoccaggio negli impianti situati in comune di Castelfranco Emilia (Via Rastellino n. 13, Via Valletta n. 23 e Via Larga n.66), più vicini all'effettivo sito di riutilizzo agronomico finale;
- Q. per le motivazioni sopra espresse la ditta ha presentato istanza di aumento del quantitativo annuo autorizzato anche per gli impianti di stoccaggio situati in Via Rastellino, 13 e in Via Larga, 66, loc. Manzolino, a Castelfranco;

CONSIDERATO:

- R. che l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. 99/92, da parte della stessa ditta Far-Pro-Modena S.p.a. è autorizzato con provvedimento di AIA Determinazione n° 391 del 29/10/2012 (Allegato II) e ss.mm.ii. (DET-AMB-2017-6218 del 22/11/2017), che fissa i quantitativi massimi complessivi e che tali quantitativi sono tenuti sotto controllo e comunicati attraverso il piano degli spandimenti in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92;
- S. che l'aumento del quantitativo annuo in stoccaggio autorizzato negli impianti situati in comune di Castelfranco Emilia (Via Rastellino n. 13, Via Valletta n. 23 e Via Larga n.66) consente alla ditta unicamente una maggiore flessibilità gestionale, funzionale all'attività di spandimento agronomico, ma non comporta un aumento della quantità massima di fanghi di depurazione destinata allo spandimento agronomico, definita nel provvedimento di AIA Determinazione n° 391 del 29/10/2012 (Allegato II) e ss.mm.ii. (DET-AMB-2017-6218 del 22/11/2017);

T. che pertanto non si rilevano motivi ostativi alla modifica dei quantitativi annui autorizzati richiesta;

ACQUISITA INOLTRE:

U. la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 23/06/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0044368_20210623, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

CONSIDERATO:

V. che con la modifica non variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006, calcolati in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, e la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 7 novembre 2005, n. 1801, punto 5 secondo i seguenti importi:

€ 11.600,00 (undicimilaseicento/euro) (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (290 t), per 40,00 €/ton. L'importo minimo della garanzia deve comunque essere di 10.000,00 Euro)

per un importo complessivo pari a 11.600,00 €

RITENUTO, pertanto:

W. di modificare la prescrizione b) 1. della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-406 del 29/01/2021 sostituendola con la seguente:

1. *i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06, per i quali è concessa l'autorizzazione, nonché i relativi quantitativi massimi stoccabili istantaneamente e annualmente, sono i seguenti:*

Codice europeo	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R13)	Quantità istantanea autorizzata (t)	Quantità istantanea autorizzata (mc)	Quantità annuale autorizzata (t)
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	290	290	1.600

X. di confermare tutte le altre prescrizioni indicate nella determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-406 del 29/01/2021.

RICHIAMATI:

Y. il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

Z. la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

AA. la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

BB. la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

CC. la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

DD. la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell’Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

EE. che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell’ARPAE di Modena, attesta l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

FF. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. **di modificare** la prescrizione b) 1. della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-406 del 29/01/2021 come segue:

1. i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06, per i quali è concessa l’autorizzazione, nonché i relativi quantitativi massimi stoccabili istantaneamente e annualmente, sono i seguenti:

Codice europeo	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R13)	Quantità istantanea autorizzata (t)	Quantità istantanea autorizzata (mc)	Quantità annuale autorizzata (t)
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	290	290	1.600

2. **di stabilire** che, nel termine di 90 giorni dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta potrà prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria in conformità con

quanto disposto dalle Delibere della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1991/2003 e n.1801/2005 e con le modalità di seguito elencate:

1. l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a € **11.600,00 (undicimilaseicento/euro)**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- a. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- b. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;

2. la durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

3. la garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività;

4. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5. la mancata prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;

3. **di confermare** le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione DET-AMB-2021-406 del 29/01/2021 per le parti non oggetto di variazione con il presente atto;
4. **di stabilire** che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale della Determinazione DET-AMB-2021-406 del 29/01/2021 e come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
5. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
6. **di trasmettere** copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
7. **di dare atto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.